



Associazione di Promozione Sociale
NUOVO INCANTO – CITTADINANZA ATTIVA
Codice fiscale : 04690240272

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci

In data 29 giugno 2025 alle ore 17.35, presso i locali della sede ARCI-giovani Luigi Nono, a Venezia Giudecca, si riunisce in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) modifica dello Statuto dell'Associazione;
- 2) varie ed eventuali.

Poiché in base all'articolo 14 dello Statuto vigente, l'Assemblea straordinaria può procedere a deliberare modifiche dello statuto ove siano presenti almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati (nel nostro caso 13 soci su 17), si procede alla verifica del numero legale.

Sono presenti i soci fondatori: Alberto Maria Quercia, Fulvia Cervone, Claudio Peressin, Lucia De Polo, Francesca Nisii, Francesca Temperini, Luca Cosentino, Janet Machado, Michela Zernitz, Miriam Lionello, Roberta Orlando. Presenti per delega Gisella Pugliese, con delega a Roberta Orlando, Stefania De Vido e Luigi Varin con delega a Alberto Maria Quercia, e Ghezzi Maria con delega a Michela Zernitz.

Presiede A.M. Quercia e verbalizza M. Zernitz.

Constatata la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci, inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno. A seguito di quanto discusso durante l'ultima assemblea del 24 maggio u.s., viene esaminata la nuova bozza di statuto anticipata via mail ai soci in data 26 giugno u.s. per opportuna presa visione delle integrazioni e modifiche proposte. Presidente e Vice presidente precisano che tale bozza è stata sottoposta al parere della commercialista e di una consulente del CSV (Centro Servizi per il Volontariato) che ne hanno verificato la correttezza e l'adeguatezza al fine dell'iscrizione al RUNTS, ed essere riconosciuti a pieno titolo come APS.

Il Presidente illustra le variazioni ai soci per il vaglio e l'approvazione delle medesime, soffermandosi in particolare sulle seguenti integrazioni e modifiche:

All'art. 5, vengono integrate le finalità di interesse generale, o istituzionali, previste dalla Legge per questo tipo di associazioni, le finalità specifiche della nostra associazione, o secondarie, e le attività strumentali al raggiungimento delle finalità.

Sempre nel medesimo articolo, vengono normate le modalità, consentite dal nuovo assetto dello statuto, di raccolta fondi, l'accesso al contributo del 5 per mille ed alle detrazioni per i soci, la partecipazione a bandi e gare.

- Ambito di intervento: i soci decidono di chiedere maggiori ragguagli alla commercialista sulle implicazioni di ampliare l'ambito di intervento dell'associazione a tutto il territorio nazionale anziché limitarlo alla Regione Veneto.

Art 6 – in merito al passaggio riguardante la possibile adesione all'associazione 'di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale', i soci propongono di chiedere chiarimenti alla commercialista.

- Per quanto riguarda i nuovi soci, secondo il nuovo statuto il diritto di voto è garantito a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I nuovi soci potranno espletare tutte le funzioni previste dal loro ruolo al termine dell'iter di iscrizione che si stabilisce, da nuovo statuto, in 7 giorni. La qualifica di associato si perde solo in caso di morosità.
- Ferma restando la possibilità di convocare assemblee quando se ne presenti la necessità, si stabilisce di convocare necessariamente due assemblee ordinarie all'anno: a maggio per l'approvazione del bilancio e a dicembre per deliberare la quota sociale e aprire al nuovo tesseramento che dovrà essere espletato entro il successivo mese di gennaio.

Art. 10 : gli organi di controllo, nel caso vi sia la necessità che vengano nominati, sono gli unici organi amministrativi che devono essere remunerati, al contrario degli amministratori che non possono ricevere compensi.

- Il termine per l'avviso di convocazione di assemblea ordinaria viene fissato in 7 gg prima della stessa, anziché 15.

Art. 15: viene proposta una nuova durata dell'organo amministrativo, che ora potrà essere composto da 5 o 7 membri. Dopo ampia discussione sul numero di anni di ciascun mandato (1, 2, o 3) e sul numero di mandati per ciascuna compagine di direttivo, si mettono ai voti le proposte del presidente (3 anni), del socio Luca Cosentino (2 anni) e della socia Fulvia Cervone (1 anno), con il seguente esito:

1. Mandato di 3 anni, rinnovabile senza limiti (nessun voto a favore);
2. Mandato di 2 anni, rinnovabile senza limiti (10 voti a favore);
3. Mandato durata 1 anno, rinnovabile senza limiti (4 voti a favore).

L'assemblea delibera pertanto di stabilire la durata dei mandati in anni 2, rinnovabili senza limite di numero. Tutte le altre modifiche allo Statuto sono deliberate all'unanimità. L'assemblea dà mandato al Presidente di decidere in merito ai punti dubbi degli art. 5 (ambito di intervento) e art. 6 (adesione di altri enti del terzo settore) dopo consultazione con la commercialista.

Si passa quindi alle varie ed eventuali.

Punto 1:

Il Presidente informa l'assemblea delle dimissioni dall'organo di amministrazione del socio Luigino Varin, che lascia la carica per impegni concomitanti. Viene chiesta ai soci presenti la disponibilità a sostituirlo fino a nuove elezioni dell'organo medesimo previste a settembre. Si candida il socio Claudio Peressin che viene votato all'unanimità.

Punto 2:

Il Presidente presenta l'opportunità, suggerita dai consulenti interpellati, di stipulare una assicurazione per gli associati. L'assemblea approva l'iniziativa all'unanimità.

Sul tema interviene il socio Luca Cosentino che si dice perplesso sulla proposta del Presidente di rivolgersi alle Assicurazioni Generali con la richiesta di un premio agevolato. Cosentino infatti ritiene inopportuno ottenere agevolazioni o donazioni da grossi gruppi bancari o assicurativi, che potrebbero usare il loro contributo come pretesto pubblicitario, coinvolgendo indebitamente il nome dell'associazione. Cosentino ribadisce l'opportunità che ogni donazione o agevolazione fornite all'associazione abbiano natura gratuita, priva di scopi di autopromozione.

Dopo ampia discussione, si decide di raccogliere maggiori informazioni per stipulare una polizza con enti non interessati a ricavare un guadagno di immagine dalla associazione.

Punto 3:

Il Presidente informa che a seguito di una donazione anonima di 4000 euro, l'ammontare della cassa è al momento di 7900 euro. Si propone pertanto di finanziare il tirocinio di Musa Kanyi, il cui inizio presso la falegnameria di Daniele Zennaro è imminente, con le quote non spese per il tirocinio che Ahmed Tohani non ha portato a termine, integrate con i fondi già in cassa. L'assemblea approva all'unanimità.

Punto 4:

Il Presidente dà la parola alla socia Lucia De Polo che illustra la situazione di Omoregie Nosa Iyonawhan Divine, la diciassettenne del Ghana che ha concluso con la media del 9 il quarto anno della scuola a indirizzo Amministrazione, finanza e marketing. Lucia è da anni a fianco di Divine e della madre, per sostenerne la precaria situazione economica e fare in modo che la ragazza possa portare a termine il percorso scolastico.

Viene proposto che l'associazione paghi a Divine una borsa di studio di 500 euro, da erogarle in forma di donazione con modalità che saranno suggerite da Lucia De Polo. La donazione di 500 euro è approvata all'unanimità.

Punto 5:

L'assemblea delibera l'accoglimento delle domande di associazione da parte di Gustavo Frigerio e Mara Roa, che versano la quota associativa di 10 euro.

Al termine della discussione e delle delibere, il Presidente si rivolge ai soci non fondatori, ai tirocinanti attuali e passati e futuri, ai simpatizzanti presenti che hanno nel frattempo raggiunto il luogo dell'assemblea, proponendo di coinvolgere i ragazzi oggetto dell'azione di inserimento sociale e lavorativo nelle attività della associazione, invitandoli a valutare di iscriversi all'associazione per dare il loro contributo alle attività associative, anche in forma di accoglienza e orientamento dei nuovi arrivati. Esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea si scioglie alle ore 18.50.

Il Presidente: A.M. Quercia



La verbalizzatrice: M. Zernitz



Venezia 29 giugno 2025



AMMINISTRAZIONE DELLE ENTRATE
REGIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA I
SERVIZIO ATTI PRIVATI

Il 07 AGO. 2025 al N. 594/3
Liquidati Euro 394,76

IL FUNZIONARIO*

Giancarlo Renier

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

Nuovo Incanto – Cittadinanza attiva APS

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia un Ente del Terzo Settore denominato: <<Nuovo Incanto – Cittadinanza attiva APS>>, assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel Sestiere di Castello n. 2865 nel comune di Venezia

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione Nuovo Incanto-Cittadinanza attiva è un'organizzazione senza scopo di lucro che si ispira a valori fondamentali quali la democrazia, l'inclusione, la partecipazione, il rispetto delle diversità (con particolare attenzione per quella di genere) e il pluralismo culturale.

L'Associazione si propone come forma di cittadinanza attiva, con l'obiettivo di raccogliere idee, proposte, progetti e fondi per dare sostegno organizzativo ed economico all'inserimento lavorativo di migranti neo-maggiorenni non accompagnati; giovani italiani e stranieri in dispersione scolastica o, più in generale, in condizione di svantaggio; donne da aiutare nel percorso di costruzione della propria auto-imprenditorialità artigiana.

L'Associazione intende favorire al tempo stesso la sopravvivenza del settore artigianale di Venezia e la rigenerazione del tessuto sociale della città, per mettere a frutto l'esperienza non ancora conclusa della pandemia da Covid-19, che ha suscitato il desiderio di ripensare il futuro delle attività economico-sociali su basi nuove, improntate ai valori delle pari opportunità, della solidarietà, sostenibilità, frugalità, inclusione sociale, maggiore rispetto delle cose e delle persone, mostrando nel contempo i limiti degli invalsi modelli economici.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 alle lettere che seguono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, loro familiari o di terzi.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni.

- Individuazione dei soggetti in condizione di necessità, tramite le strutture pubbliche e private preposte;
- Interlocazione con il mondo dell'artigianato di Venezia, anche attraverso le associazioni di categoria;
- Supporto economico e logistico di questi processi di inserimento;
- Eventuale coordinamento con altre realtà istituzionali o del terzo settore per migliorare e ottimizzare il processo di selezione e inserimento;
- Monitoraggio dei processi di inserimento dei giovani, individuazione delle situazioni critiche e formulazione di proposte alternative;
- Partecipazione a bandi e gare pubblici e/o privati, o a progetti e attività esterni, coerenti con la missione e le finalità dell'Associazione;
- Organizzazione di eventi che mirano alla sensibilizzazione dei cittadini, delle amministrazioni e delle altre organizzazioni sulle tematiche relative all'inserimento lavorativo dei giovani (migranti e non) nel settore artigianale di Venezia;
- Promozione del dialogo tra le diverse associazioni, organizzazioni, enti ed istituzioni operanti in città con l'obiettivo di mettere a fattor comune le risorse e le idee, e identificare possibili sinergie e nuove iniziative;
- Avviamento di ogni altra iniziativa che sia considerata in linea con la missione dell'Associazione.
- L'Associazione si propone come una piattaforma aperta in grado di recepire e valutare le proposte provenienti dai propri associati o da persone ed enti esterni, e di elaborare dei percorsi per la loro implementazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il socio ammesso dovrà entro sette giorni dalla accettazione versare l'importo della quota associativa annuale.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. I soci si distinguono in:

- Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione con il versamento della quota associativa annuale.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Ciascun associato ha il diritto di:

- partecipare e votare all'Assemblea degli associati;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi; gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore, e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo amministrativo.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad esclusione dell'organo di controllo e di revisione, salvo eventuale rimborso delle spese incontrate nello svolgimento dei vari uffici.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e qualsiasi mezzo elettronico idoneo e spedita divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Le adunanze degli associati possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'associazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero da 5 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell'organo di amministrazione o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell'organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Di ogni seduta dell'organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente, i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali dell'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- predispone il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'associazione, se prevista;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente è eletto dal consiglio di amministrazione e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
4. attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

(Organo di revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.